



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
DIVISIONE EDILIZIA PRIVATA

	DEROGA ALLE MISURE MINIME DI CUI AL DM 5/LUGLIO/1975 – ART. 6 e 10 LR 16/2018
Normativa di riferimento	Legge regionale n. 16/2018 Art. 6 comma 10 bis – art 10 comma 6 bis e comma 6 ter DPR 380/2001 Art. 9 bis comma 1 bis R.E. n. 381 del Comune di Torino Art. 77.2 comma 3
Analisi della normativa	<p>Ai sensi dell'Art. 77.2 comma 3 del Regolamento Edilizio della Città di Torino, le deroghe alle misure minime fanno riferimento alle singole unità immobiliari esistenti, a destinazione residenziale, sottoposte a interventi edilizi non eccedenti il restauro/risanamento conservativo nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici requisiti igienico-sanitari preesistenti.</p> <p>Con la legge regionale n. 16/2018 si estende alle unità immobiliari, con qualunque destinazione, la possibilità di deroga alle misure minime, di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975. Le deroghe previste dall'Art. 10 comma 6 bis e 6 ter della L.R. si applicano parimenti ai sottotetti legittimi (anche in virtù di condono edilizio), ad esclusione di quelli recuperati ai sensi della L.R. 16/2018 Art. 6 e leggi previgenti. Per “miglioramento dei requisiti igienico-sanitari” relativamente ai locali posti nel sottotetto, si intende anche solo la tendenza al raggiungimento dei parametri previsti dalla L.R. 16/2018 art 6 (es. rapporto di aerazione ed illuminazione pari ad 1/16, altezza media 2,20 m)</p>
Dinamiche procedurali	-
Indicazioni operative	<p>Gli immobili o unità immobiliari sono da intendersi così come definite all'Art. 2 lett. d bis) della L.R. 16/2018.</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 comma 6 ter della L.R. 16/2018 "La realizzazione del primo servizio igienico, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dai regolamenti comunali, è consentita se produce un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari esistenti", così come anche indicato all'Art. 77.2 comma 3 del R.E.</p>
Applicazione a casi concreti	
Allegati	